

REPERTORIO N. 12473

FASCICOLO N. 9235

MODIFICA DI STATUTO DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Addì 12 (dodici) giugno 2025 (duemilaventicinque).

In Scandicci, Via Donizetti n.52.

Alle ore diciassette e minuti quaranta.

Innanzi a me Dottoressa SERENA MEUCCI, Notaio in Sesto Fiorentino, iscritta al ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

SONO PRESENTI

- LAGOMARSINO STEFANO, nato a Firenze il giorno 11 novembre 1962, residente e domiciliato a Sesto Fiorentino, via Gramsci n.105, codice fiscale LGM SFN 62S11 D612W;

- FEDERICO ARTURO, nato a Firenze il 24 ottobre 1967, residente e domiciliato a Scandicci (FI), Via Turri n.35, codice fiscale FDR RTR 67R24 D612H.

Detti Comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certa. Il Signor Lagomarsino Stefano dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Presidente e nella rappresentanza della Fondazione denominata **"FONDAZIONE GUIDO ED ELSA ROSSI"**, con sede in Scandicci, via dei Cadolingi n.6, codice fiscale 94261240488, costituita con atto ricevuto dal Notaio Francesco Monasta in data 16 giugno 2016, repertorio n.20276/11525, registrato a Firenze il 13 luglio 2016 al n.3146 e mi richiede di fare constare con il presente atto delle deliberazioni Consiglio di Amministrazione della predetta Fondazione Consiglio riunito per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione del nuovo statuto finalizzato all'iscrizione dell'Ente al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS); delibere inerenti e conseguenti;

- Varie ed Eventuali

Ai sensi dello statuto vigente e comunque su designazione dei presenti, assume la presidenza della presente riunione, il Comparente Logomarsino Stefano nella sua qualità di Presidente della Fondazione e del Consiglio di Amministrazione il quale dichiara, constata, verifica ed accerta:

- che, oltre se medesimo quale Presidente, sono presenti personalmente alla riunione tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e precisamente i signori: Lagomarsino Stefano (Presidente), comparante di questo atto e sopra generalizzato, Meoni Graziano, nato a Scandicci il 26 gennaio 1940 e Milazzo Andrea, nato a Chiavari il 29 ottobre 1951.

- che non sussiste organo di controllo;

e dichiara di avere verificato l'identità e la legittimazione degli intervenuti e la regolarità della costituzione della presente riunione ai sensi del vigente statuto al fine di deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Quindi il Presidente provvede a regolare lo svolgimento della presente riunione nel modo che segue.

Passando alla trattazione dell'Ordine del giorno il Presidente fa presente agli intervenuti l'opportunità di adeguare lo statuto alla normativa del Codice del Terzo Settore - D.Lgs n.117/2017 - e di assumere la qualifica di ETS con iscrizione, nelle modalità e tempistiche di legge, al RUNTS con un fondo di dotazione pari ad euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero). A tale riguardo il Comparente, nella qualità, mi consegna relazione di stima redatta nelle modalità di cui all'articolo 2465 del Codice Civile dal Ragioniere Valerio Bencini, iscritto all'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili del circondario di Firenze al ruolo n. 275 sezio-

Registrato all'Agenzia
delle Entrate Ufficio
Territoriale di Firenze
il 17/06/2025
al n. 25098
serie 1T
Euro 200,00

ne A, e nominato revisore legale con D.M. del 12 aprile 1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana supplemento n.31 bis IV° serie speciale del 21 aprile 1995 numero d'iscrizione 4719 ed asseverata con giuramento reso dal medesimo a me Notaio giusto Verbale in data odierna repertorio n. 12472 che viene allegata al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura da me Notaio per espressa concorde dispensa avutane dal Comparente e dalla quale risulta, come dichiara e attesta il Comparente stesso che "il Patrimonio dell'Ente, costituito da somme liquide e disponibili non è inferiore al patrimonio minimo di Euro 30.000,00 (trentamila/00) richiesto dall'art. 22 comma 4 del D.Lgs. n 117/2017.". Il Presidente, quindi, provvede ad illustrare agli intervenuti il nuovo testo dello statuto così proposto dandone lettura agli intervenuti stessi e qui di seguito riportato:

"STATUTO

PREMESSA

La Fondazione giuridicamente e formalmente viene posta in essere in adempimento di un "compito" - tecnicamente un onere - imposto all'unico erede del de cuius che ha voluto sia la sua costituzione sia l'attribuzione di legati immobiliari alla costituenda Fondazione. L'erede, che è il professor Lagomarsino Stefano avanti identificato, intende perciò riprodurre in questo atto e nell'articolo 1 del relativo Statuto, le motivazioni, i termini ed il contenuto di queste volontà testamentarie dichiarando quanto segue: Il signor Guido Rossi, nato a Cavriglia il 1 febbraio 1928 e già residente in Firenze, via Francavilla 13, aveva disposto con Testamento Pubblico rogato dal notaio Francesco Monasta il 12 marzo 2012 n. 101 del Repertorio degli Atti di Ultima Volontà poi passato al Repertorio degli Atti tra vivi con Verbale rogato dallo stesso Notaio il 27 gennaio 2016 al n. 20169/11442 di repertorio e fascicolo, registrato a Firenze il 18 febbraio 2016 al n. 3087, che in caso di premorienza della sua moglie signora Orso Manzonetta Lucia Elsa, nata a Pont Canavese il 18 marzo 1924 e deceduta in Firenze il 25 settembre 2012 fosse nominato erede in sua sostituzione "l'amico Stefano della nostra comunità" aggiungendo che si trattava più specificatamente del "professor Lagomarsino Stefano che è l'anziano del nostro gruppo", ovvero il responsabile dell'Associazione Evangelica di cui il testatore e la moglie sono stati membri per tanti anni. Il testatore aggiunge anche che: "L'erede ha il compito assoluto di costituire una Fondazione alla quale intendo lasciare - come ha fatto anche mia moglie - i diritti di proprietà che ho a Firenze e a Reggello" e che "La Fondazione deve operare per continuare l'attività alla quale fino ad oggi abbiamo partecipato e con la quale abbiamo rapporti da tanti tanti anni. La Fondazione deve promuovere opere di assistenza e crescita nello spirito della fede evangelica".

L'oggetto e lo spirito della Fondazione sono quindi in armonia e conformi alla volontà del testatore.

TITOLO I

Denominazione, disciplina, sede

Art. 1 – Denominazione

È costituita per volontà del fondatore una Fondazione denominata "Fondazione Evangelica Rossi".

A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione di "Fondazione Evangelica Rossi ETS".

Art. 2 – Disciplina

La Fondazione si ispira ai principi e valori della solidarietà del Terzo settore e pertanto risponde allo schema giuridico della Fondazione disciplinata dal Codice del Terzo Settore di cui al Decreto legislativo n° 117 del 03/07/2017 e dai successivi

decreti attuativi e/o modificativi e del Codice Civile.

La Fondazione è una istituzione di diritto privato senza fini di lucro.

Essa opera nei limiti del presente statuto, delle leggi statali, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico pubblico.

Art. 3 - Sede legale e sedi secondarie

La Fondazione ha sede legale in Scandicci.

L'eventuale variazione della sede all'interno dello stesso comune potrà essere decisa con delibera del Consiglio di Amministrazione e non richiederà formale variazione del presente Statuto.

Essa potrà istituire sedi secondarie, uffici, centri e delegazioni di rappresentanza in tutto il territorio nazionale ed estero con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO II FINALITÀ E OGGETTO

Art. 4 – Finalità e oggetto associativo

La Fondazione non ha scopo di lucro e promuove la diffusione della cultura e della fede evangelica e le relative opere di assistenza spirituale e sociale, riconoscendo come propri i valori di solidarietà, cura per il prossimo e pacifica convivenza nel pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale di ciascuna persona.

Inoltre, la Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle attività di cui ai successivi articoli 5 e 6 del presente statuto.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito regionale e nazionale, anche con riferimento ad iniziative dell'UE.

Art. 5 - Ambiti di intervento

Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione intende svolgere le proprie attività nei seguenti ambiti di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs 117/2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Le attività di cui sopra devono essere esercitate dalla Fondazione in via stabile e principale.

Art. 6 - Oggetto sociale

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione, sia direttamente che tramite terzi, potrà:

INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMI 1 E 2, DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N. 328, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, E INTERVENTI, SERVIZI E PRESTAZIONI DI CUI ALLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104, E ALLA LEGGE 22 GIUGNO 2016, N. 112, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI;

- promuovere, progettare, organizzare e gestire la realizzazione di progetti e/o attività dirette all'inserimento o reinserimento nella comunità locale di persone, famiglie e gruppi che vivono in condizioni di emarginazione sociale, attraverso il sostegno psicologico/sanitario e la costruzione di percorsi individuali volti all'emancipazione dalla condizione di grave privazione socio-economica.

- promuovere, progettare, organizzare e gestire la realizzazione di progetti e/o attività dirette all'inserimento o reinserimento nella comunità locale di persone, famiglie e gruppi che vivono in condizioni di emarginazione sociale, attraverso la divulgazione e conoscenza degli adempimenti legali e normativi ed in genere l'acquisizione di strumenti e competenze necessarie a garantire uno stabile inserimento nel tessuto sociale;

INTERVENTI E PRESTAZIONI SANITARIE;

- progettare, sostenere e realizzare attività sanitarie dirette al recupero del benessere fisico e psicologico di persone in condizione di vulnerabilità;

- ideare, promuovere, sostenere e realizzare progetti e/o attività dirette a favorire l'accesso e/o la fruibilità di servizi sanitari di persone in condizione di vulnerabilità;

PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 FEBBRAIO 2001, PUBBLI-

CATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 129 DEL 6 GIUGNO 2001, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI;

- ideare, promuovere, sostenere e realizzare progetti e/o attività di servizi socio-sanitari e di assistenza sociale diretti al sostegno di soggetti in stato di disagio socio-sanitario e delle loro famiglie attraverso l'arte, lo sport, la cultura, la partecipazione attiva alla cittadinanza;

- ideare, promuovere, sostenere e realizzare progetti e/o attività di servizi socio-sanitari attraverso la realizzazione di prestazioni e servizi terapeutici con l'ausilio di animali e la coltivazione delle piante (Pet-Therapy / Green Therapy) nell'ambito di progetti ed attività di agricoltura sociale

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE, AI SENSI DELLA LEGGE 28 MARZO 2003, N. 53, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, NONCHÉ LE ATTIVITÀ CULTURALI DI INTERESSE SOCIALE CON FINALITÀ EDUCATIVA

- promuovere, progettare, organizzare e gestire la realizzazione di progetti e/o attività educative a supporto ed a sostegno delle attività scolastiche, ovvero, ma a mero titolo esemplificativo, servizi educativi di integrazione dell'orario scolastico come pre-scuola e doposcuola, creando ambienti di crescita individuale e sviluppo del senso di comunità e della convivenza civile;

- promuovere, progettare, organizzare e gestire la realizzazione di servizi per le famiglie di tipo educativo e ricreativo come Centri Gioco Educativi, ludoteche o asili nido, centri estivi o invernali, sia a carattere residenziale che semi-residenziale;

- promuovere, progettare, organizzare e gestire progetti e/o attività espressive con finalità formativa come l'animazione teatrale o laboratori di immagine o arte cinematografica con bambini, giovani e adulti in contesti scolastici ed extra-scolastici (piazze, palestre, luoghi di aggregazione);

- promuovere e/o realizzare attività di formazione, riqualificazione ed aggiornamento del personale docente ed in genere scolastico ivi compresa l'attività di ricerca, analisi e studio in ambito didattico e metodologico nel settore dell'istruzione scolastica di ogni ordine e grado;

- promuovere, progettare, organizzare e gestire la realizzazione di progetti e/o attività di educazione parentale;

- promuovere, progettare, organizzare attività dirette al coinvolgimento di soggetti privati e no per il sostegno all'attività di studio e ricerca tramite il conferimento di premi e borse di studio;

FORMAZIONE UNIVERSITARIA E POST-UNIVERSITARIA

- realizzare attività didattica e formativa universitaria e post-universitaria quali master di primo o di secondo livello, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente post-laurea triennale e magistrale afferenti alle finalità associative;

- collaborare con istituzioni accademiche universitarie e di ricerca per realizzare studi o ricerche sull'attività della Fondazione al fine di promuoverne la replicabilità e diffonderne l'esperienza e le buone pratiche.

RICERCA SCIENTIFICA DI PARTICOLARE INTERESSE SOCIALE

- promuovere, progettare, organizzare e realizzare progetti e/o attività di ricerca finalizzata all'ampliamento delle conoscenze culturali, sociali, religiose, scientifiche e tecniche inerenti alle tematiche istituzionali della Fondazione;

- promuovere, progettare, organizzare e realizzare progetti e/o attività di creazione e gestione di banche dati, archivi inerenti alle tematiche della Fondazione;

- promuovere, progettare, organizzare e realizzare progetti e/o attività di ricer-

ca, analisi e studio in ambito didattico e metodologico nel settore dell'istruzione scolastica di ogni ordine e grado, universitaria avendo, ma non solo, la finalità di contrastare il disagio scolastico di tipo sociale, economico, comportamentale, e l'inclusione sociale;

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI, ARTISTICHE O RICREATIVE DI INTERESSE SOCIALE, INCLUSE ATTIVITÀ, ANCHE EDITORIALI, DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA E DELLA PRATICA DEL VOLONTARIATO E DELLE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO

- progettare, organizzare e gestire incontri, seminari, corsi residenziali e non, convegni, tavole rotonde, meeting, workshop, progetti sperimentali di educazione, progetti di divulgazione e di integrazione socio-culturale ed in genere manifestazioni aventi per oggetto le finalità istituzionali;
- istituire e/o gestire luoghi di incontro e di confronto ove soggetti terzi possono sia condividere le proprie pratiche religiose evangeliche sia organizzare scuole di preghiera e di studio teologico;
- progettare, organizzare e gestire centri di documentazione, biblioteche, videoteche ed emeroteche realizzati anche su supporto digitale ed informatico al fine di promuovere e creare luoghi di studio e di incontro sui temi e le finalità istituzionali;
- promuovere, progettare, organizzare e gestire la realizzazione incontri, manifestazioni fra soci in occasione di festività, ricorrenze od altro ovvero, a mero titolo esemplificativo, feste o momenti conviviali in occasioni di matrimoni, compleanni, ricorrenze religiose;
- creare di luoghi d'incontro, anche ludico ricreativi, fra gli associati, a scopo formativo, per contribuire allo sviluppo culturale e civile dei soci, per favorire la loro conoscenza reciproca, e per prevenire situazioni di disagio, solitudine, emarginazione e intolleranza;
- promuovere, progettare, organizzare e gestire iniziative e attività culturali, musicali, ricreative, anche sportive, ed assistenziali atte a consentire una più elevata qualità della vita nonché a rappresentare opportunità di svago e di riposo per i propri associati ivi compreso attività diretta alla somministrazione di alimenti e bevande, alla ristorazione, al catering solidale ed affini;
- operare nel settore dell'editoria e della distribuzione editoriale attraverso la pubblicazione una rivista bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari e degli studi e ricerche, ed in genere di periodici, libri, testi e di pubblicazioni, ivi compresi anche materiali video e informatici riguardanti le finalità associative;

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ TURISTICHE DI INTERESSE SOCIALE, CULTURALE O RELIGIOSO

- promuovere, progettare, realizzare, organizzare e sostenere attività, aventi natura turistica, quali l'organizzazione di viaggi, pellegrinaggi, gite e similari ma anche visite di studio a luoghi simbolo della cristianità;
- promuovere, progettare, organizzare e/o gestire progetti ed attività dirette a favorire l'accesso e/o la fruibilità di soggetti fragili, vulnerabili o in situazione di disagio economico e sociale, anche temporaneo, di strutture turistico ricettivo, di viaggi e gite ovvero di momenti di riposo o ricreativo con lo scopo del recupero del benessere personale sia fisico che psicologico;
- promuovere, progettare, organizzare e/o gestire progetti ed attività dirette a favorire un turismo responsabile, sostenibile e sociale tramite l'inserimento lavorativo di soggetti fragili, vulnerabili a titolo esemplificativo la gestione di centri di o-

spitalità, ostelli, rifugi, case per ferie, campeggi, agricampeggi, agriturismi in genere ogni altra struttura turistico ricettiva;

FORMAZIONE EXTRA-SCOLASTICA, FINALIZZATA ALLA PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA E AL SUCCESSO SCOLASTICO E FORMATIVO, ALLA PREVENZIONE DEL BULLISMO E AL CONTRASTO DELLA POVERTÀ EDUCATIVA

- promuovere, progettare, organizzare e gestire la realizzazione di progetti e/o attività educative e/o formative a supporto e a sostegno delle attività scolastiche e diretti a favorire l'inclusione ed integrazione scolastica e sociale dei minori con particolare riguardo ai minori appena arrivati in Italia e pertanto a mero titolo esemplificativo, potrà realizzare:

- attività di doposcuola e recupero scolastico;
- corsi di lingua italiana;
- attività di mediazione culturale al fine di gestire inclusione in classe e risolvere eventuali problematiche relazionali.

- progettare, organizzare, realizzare e gestire progetti innovativi diretti a individuare nuove metodologie didattiche ed educative dirette a favorire l'apprendimento e la crescita culturale dei minori con particolare riguardo ma non esclusivamente alle situazioni di disagio e recupero scolastico originato a seguito di diagnosi DSA, DOP, BES;

- promuovere, progettare, organizzare e gestire progetti e/o eventi, percorsi formativi volti alla prevenzione del disagio, l'aggregazione e l'educazione tra pari attraverso percorsi sul genere, sulla conoscenza del sé, percorsi di integrazione culturale, percorsi sulle dipendenze ivi compresa quella digitale;

- progettare, organizzare, realizzare e gestire progetti formativi ed inclusivi a sostegno dell'attività delle istituzioni scolastiche, della famiglia e più in generale delle comunità educanti al fine di prevenire l'abbandono e la dispersione scolastica, di favorire l'inclusione sociale dei minori e di contrastare l'emarginazione e il disagio giovanile, ivi compresi il bullismo e la povertà educativa attraverso percorsi didattico educativi che valorizzano le capacità creative dei minori;

COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO, AI SENSI DELLA LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 125, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

- promuovere, studiare, analizzare, progettare, valutare, organizzare e gestire la realizzazione progetti di cooperazione allo sviluppo con lo scopo di realizzare le finalità istituzionali della Fondazione dando particolare attenzione all'inclusione, al dialogo interreligioso, ai diritti umani, alla pace e non violenza;

- promuovere, studiare, analizzare, progettare, valutare, organizzare e gestire attività di solidarietà con i popoli e le organizzazioni in lotta contro ogni forma di razzismo e di oppressione ed a salvaguardia dei principi fondamentali sanciti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani;

- promuovere, studiare, analizzare, progettare, valutare, organizzare e gestire attività a supporto alla cooperazione ed aiuto umanitario in favore di paesi del sud del mondo, a progetti sociali in ambito nazionale ed europeo anche in collaborazione con istituzioni nazionali ed internazionali;

ALLOGGIO SOCIALE, AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DEL 22 APRILE 2008, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, NONCHÉ OGNI ALTRA ATTIVITÀ DI CARATTERE RESIDENZIALE TEMPORANEO DIRETTA A SODDISFARE BISOGNI SOCIALI, SANITARI, CULTURALI, FORMATIVI O LAVORATIVI

- aprire e gestire strutture ricettive di ogni tipo a tempo determinato e indeter-

minato, anche in collaborazione con Enti Pubblici - Territoriali, per fornire un alloggio e distribuzione pasti e generi alimentari a persone, che ne siano sprovviste e versino in ogni caso in situazioni di difficoltà ivi compreso la gestione e realizzazione di case famiglie, di comunità alloggio, di case albergo, di centri di prima accoglienza, appartamenti polifunzionali; servizi residenziali e semiresidenziali per persone vulnerabili, rifugiati, minori non accompagnati, nuclei monogenitoriali, disabili psichici e fisici, anziani soli ed altri soggetti in condizione di grave deprivazione socio-economica;

ACCOGLIENZA UMANITARIA ED INTEGRAZIONE SOCIALE DEI MIGRANTI

- progettare, organizzare e gestire attività ed interventi interculturali finalizzati a favorire l'integrazione sociale di cittadini migrati;
- progettare, organizzare e gestire attività ed interventi al fine di dare informazioni e assistenza ai migranti per consentire l'accesso ai servizi e alle risorse presenti sul territorio e favorirne la corretta utilizzazione;
- promuovere, progettare, organizzare e gestire la realizzazione di progetti e/o attività dirette all'inserimento del migrante nella comunità locale attraverso la divulgazione e conoscenza degli adempimenti legali e normativi ed in genere l'acquisizione di strumenti e competenze necessarie a garantire uno stabile inserimento nel tessuto sociale del migrante stesso ovvero, a mero titolo esemplificativo, assistenza nelle pratiche di rilascio dei permessi di soggiorno, della richiesta della cittadinanza, della patente, del ricongiungimento familiare;
- progettare, organizzare e gestire attività ed interventi per realizzare servizi di accoglienza e assistenza, anche di tipo sociale e socio-sanitario, per cittadini stranieri, richiedenti asilo politico, sfollati o persone comunque suscettibili di ricevere forme di protezione umanitaria;

BENEFICENZA, SOSTEGNO A DISTANZA, CESSIONE GRATUITA DI ALIMENTI O PRODOTTI DI CUI ALLA LEGGE 19 AGOSTO 2016, N. 166, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, O EROGAZIONE DI DENARO, BENI O SERVIZI A SOSTEGNO DI PERSONE SVANTAGGIATE O DI ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE A NORMA DEL PRESENTE ARTICOLO

- promuovere, progettare, organizzare e gestire progetti e/o attività di erogazione di servizio a favore di individui vulnerabili, rifugiati, minori non accompagnati quali pasti, servizio docce, cambi di biancheria e deposito bagagli.
- promuovere, progettare, organizzare e gestire progetti e/o attività di raccolta e distribuzione di alimenti, farmaci e vestiti a favore di persone vulnerabili, rifugiati, minori non accompagnati;
- erogazione in favore di persone vulnerabili, rifugiati, minori non accompagnati di somme di denaro reperite mediante raccolte di fondi organizzate a tale scopo;
- promuovere, progettare, organizzare e gestire progetti e/o attività di raccolta e distribuzione di alimenti, farmaci e vestiti a favore di individui in situazione di disagio economico e sociale;

PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ, DELLA PACE TRA I POPOLI, DELLA NONVIOLENZA E DELLA DIFESA NON ARMATA

- promuovere, progettare, organizzare e gestire la realizzazione di eventi, manifestazioni culturali, come tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre, inchieste, seminari dirette a promuovere la cultura della legalità, della pa-

ce tra i popoli e della non violenza ivi compreso il dialogo interreligioso;

PROMOZIONE E TUTELA DEI DIRITTI UMANI, CIVILI, SOCIALI E POLITICI, NONCHÉ DEI DIRITTI DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI DELLE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ E DELLE INIZIATIVE DI AIUTO RECIPROCO, INCLUSE LE BANCHE DEI TEMPI DI CUI ALL'ARTICOLO 27 DELLA LEGGE 8 MARZO 2000, N. 53, E I GRUPPI DI ACQUISTO SOLIDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 266, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244;

- promuovere la tutela dei diritti umani, civili e sociali mediante la realizzazione, organizzazione e gestione di qualsiasi iniziativa, progetti ed attività dirette a sensibilizzare e coinvolgere l'opinione pubblica e più specificatamente, ma a solo titolo esemplificativo, l'organizzazione e gestione di campagne di sensibilizzazione, di raccolta firme, di iniziative di carattere culturale e formative;

- operare nel settore della promozione e valorizzazione e consolidamento delle pari opportunità, della cultura, delle progettualità e del ruolo delle donne nella società e nel mondo del lavoro;

- progettare, organizzare e gestire progetti e/o attività dirette alla promozione di processi decisionali partecipati e condivisi ed in genere qualunque forma di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza attiva;

RIQUALIFICAZIONE DI BENI PUBBLICI INUTILIZZATI O DI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

- promuovere, progettare, organizzare e gestire progetti di gestione di beni pubblici inutilizzati o beni privati confiscati alla criminalità organizzata al fine riqualificarne le condizioni e di restituirli alla fruizione pubblica attraverso le attività statutarie.

Inoltre, la Fondazione potrà esercitare anche attività di raccolta attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale - organizzando, anche in modo continuativo, campagne di raccolta fondi, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida e norme vigenti.

La Fondazione potrà svolgere in via complementare e non prevalente ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali e nei limiti della legislazione sugli Enti del Terzo Settore. Pertanto la Fondazione potrà svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, ivi compresa l'assunzione, nei limiti di legge e non a scopo di collocamento, di interessenze e partecipazioni in enti e società, pubbliche e private, che si rendessero opportune per la migliore attuazione di programmi attraverso procedure di project-financing, il tutto sempre che tali operazioni siano ritenute necessarie per il conseguimento delle finalità di interesse generale, e comunque secondo le modalità previste nelle normative nazionali o dell'Unione Europea.

Quanto sopra con espressa esclusione della natura finanziaria della società, essendo le attività predette strumentali rispetto al raggiungimento dell'oggetto sociale e da svolgersi comunque in modo non prevalente rispetto all'oggetto stesso e non nei confronti del pubblico.

Art. 7 - Attività diverse

A norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore la Fondazione potrà svolgere, in quanto affini e compatibili con le finalità istituzionali, tutte le attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 4, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività diverse è rimessa al Consiglio di amministrazione

TITOLO III PATRIMONIO

Art. 8 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della Fondazione è composto da:

A. Fondo di dotazione

- costituito inizialmente dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori;
- incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B. Fondo di Gestione

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali elargizioni, donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi, non destinati al patrimonio, attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e/o dall'Unione Europea;
- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di gestione;
- dai contributi e/o finanziamenti in qualsiasi forma concessi da parte di soggetti terzi a sostegno di specifici progetti;
- dai ricavi delle attività istituzionali e di quelle secondarie strumentali;
- da ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;

Il Fondo di Gestione della Fondazione è destinato al funzionamento della Fondazione e alla realizzazione dei suoi scopi.

Il Fondo di dotazione iniziale non potrà essere inferiore a quanto previsto nell'art. 22 comma 4 del Dlgs n. 117/2017, e qualora fosse diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Art. 9 - Assenza scopo di lucro

La Fondazione destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

A tale fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori ed altri componenti degli organi sociali, fondatori, partecipanti, sostenitori, lavoratori o collaboratori, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Si considera distribuzione indiretta di utili:

- a. la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b. la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;
- c. la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi;
- d. l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per la Fondazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore della Fondazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale
- e. la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Non sarà considerata distribuzione di utili e/o avanzi di gestione la destinazione da parte della Fondazione di una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

Art. 10 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 01 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al

bilancio.

Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

Art. 11 - Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 12 - Libri sociali obbligatori

La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e successive variazioni.

TITOLO IV

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 13 - Organi ed Uffici della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- la Giunta esecutiva - se nominata;
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Direttore Generale - se nominato;
- Organo di controllo e/o Revisore dei conti.

TITOLO V

ORGANI ASSEMBLEARI

Art. 14 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione e al raggiungimento dei suoi scopi.

Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, c. 6 e 7 Dlgs. n. 117/2017

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da tre a cinque membri, ed è nominato nell'atto costitutivo dal Fondatore e successivamente dal Consiglio di Amministrazione.

Nello spirito delle volontà del testatore, la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio di Amministrazione deve essere costituita, per tutta la durata del mandato, da persone appartenenti all'Associazione Chiesa Cristiana Biblica, fino a quando essa sarà operativa. In caso di sua estinzione, tale requisito si intende riferito a soggetti che ne condividano i principi ispiratori.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

In caso di dimissioni o di recesso di uno o più consiglieri, purché non in numero tale da costituire la maggioranza del Consiglio, il Consiglio stesso provvede alla loro sostituzione mediante cooptazione.

Il Consiglio di Amministrazione decade automaticamente ed è sciolto in caso di dimissioni della maggioranza dei suoi membri. Entro il termine di 3 mesi dalla scadenza o dallo scioglimento il Consiglio dovrà essere ricostituito con procedura avviata a cura del Presidente uscente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, o dal membro più anziano.

Art. 15 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria e alla gestione della Fondazione con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

In particolar modo, il Consiglio di Amministrazione avrà a titolo esemplificativo i seguenti compiti:

- predisporre i programmi di attività e gli obiettivi della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività del presente statuto;
- predisporre, ove opportuno, il/i regolamento/i della Fondazione;
- nominare il Presidente della Fondazione, scegliendolo all'interno del Consiglio di Amministrazione stesso;
- nominare, ove opportuno, un Vice Presidente;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- delegare i propri poteri e compiti al Presidente o alla Giunta Esecutiva;
- deliberare l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- deliberare gli incrementi del patrimonio;
- disporre il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;
- deliberare su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti o persone fisiche;
- provvedere all'assunzione e al licenziamento dell'eventuale personale e determinare il trattamento giuridico ed economico;
- deliberare eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017;;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.

Art. 16 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei membri del Consiglio, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova della avvenuta ricezione. Le convocazioni sono inoltrate almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. È ammessa la riunione totalitaria.

L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei membri ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Tanto in prima quanto in seconda convocazione le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, ove nominato. In caso di assenza di entrambi la riunione viene aggiornata.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario.

Il Consiglio potrà svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, conti-

gui o distanti, audio o video collegati, a condizione che sia garantita la possibilità di confronto attraverso il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di intervento dei singoli consiglieri.

In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al Presidente del consiglio, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il Segretario.

Inoltre, le decisioni del Consiglio possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso Consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

La consultazione scritta avviene su iniziativa del Presidente ovvero di uno o più membri del Consiglio e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza collegiale e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta di decisione. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun consigliere con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.

Art. 17 - Giunta Esecutiva

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri amministrativi ad una Giunta Esecutiva.

La Giunta Esecutiva è composta, oltre che dal Presidente della Fondazione, anche da due membri scelti dal Consiglio di Amministrazione, anche al di fuori dal Consiglio stesso.

L'assunzione della carica di membro della Giunta Esecutiva è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

Qualora la Fondazione assuma la qualifica di impresa sociale, non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 112/2017.

I membri della Giunta Esecutiva, nominati secondo quanto previsto dal presente articolo, restano in carica per la durata del Consiglio di Amministrazione di cui sono espressione, salvo revoca da parte dell'Organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato. I membri della Giunta Esecutiva sono rieleggibili.

TITOLO VI DEL PRESIDENTE

Art. 18 - Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione presiede:

- a. il Consiglio di Amministrazione;
- b. la Giunta Esecutiva;

Il Presidente è scelto tra i membri del Consiglio di Amministrazione rappresentanti i Fondatori. Il Presidente resta in carica sino all'approvazione del Bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla sua nomina e può essere confermato.

Non possono essere nominati presidente i rappresentanti di società con unico socio persona fisica, di enti con scopo di lucro e delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il Presidente inoltre cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente egli è sostituito dal Vice Presidente, ove nominato.

Il Presidente della Fondazione può proporre la nomina del Direttore Generale al Consiglio di Amministrazione, se le esigenze lo richiedono.

Al Presidente è conferita la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa, o giurisdizionale.

Il Presidente relativamente ai poteri previsti dal presente statuto ha piena autonomia decisionale, poteri di firma e di delega nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo della Fondazione e degli stanziamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione della medesima.

Il Presidente può nominare un consulente della Fondazione, con funzioni di supporto e consultive della propria attività e di quella della Fondazione stessa.

TITOLO VII DEL SEGRETARIO

Art. 19 - Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione e collabora alla predisposizione dell'attività della Fondazione, redige i verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione, cura la tenuta dei verbali dell'ente e dei relativi libri che li contengono.

TITOLO VIII DEL DIRETTORE GENERALE

Art. 20 - Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, potrà nominare un Direttore Generale il quale coadiuverà l'attività del Presidente.

Al Direttore Generale possono essere affidati i seguenti compiti

- organizza, coordina e dirige gli uffici allo scopo di attuare le direttive fissate dal Consiglio di Amministrazione;
- predispone, secondo le direttive di massima del Consiglio di Amministrazione e del Presidente il programma annuale di attività, da sottoporre, per l'approvazione, al Consiglio di Amministrazione;
- sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria della Fondazione e prepara il bilancio preventivo e quello consuntivo, sotto la diretta responsabilità del Presidente, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, l'articolazione della struttura organizzativa e funzionale della Fondazione, predisposta d'intesa con il Presidente, definendo le funzioni strategiche e nominando o revocando i responsabili di settore;
- la gestione delle risorse umane ivi compreso l'instaurazione o la risoluzione

del rapporto di lavoro con il personale dipendente, con i professionisti e con i collaboratori della Fondazione;

- mantiene il coordinamento tra gli Organi della Fondazione;

ed in genere potrà svolgere tutte le funzioni che gli siano delegate dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui sopra, compatibilmente con le funzioni attribuite o delegate agli altri organi.

Dal Direttore Generale dipende gerarchicamente e disciplinarmente tutto il personale dipendente della Fondazione.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il compenso spettante al Direttore Generale, a cui è altresì riconosciuto il rimborso delle spese sostenute nell'interesse della Fondazione, è determinato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.

TITOLO IX

ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE

Art. 21 - Organo di controllo

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 22 - Organo di Revisione legale dei conti

È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017 ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

TITOLO X

DEI LAVORATORI E DEI VOLONTARI

Art. 23 - Modalità di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività

Ove previsto dalla legge, il Consiglio di Amministrazione dovrà approvare un regolamento ove si individuano le modalità di coinvolgimento, di consultazione o di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente inte-

ressati alle attività siano posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni della Fondazione, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi.

In qualsiasi caso il Consiglio di Amministrazione informa costantemente i lavoratori e gli utenti delle attività svolte, delle proprie deliberazioni che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.

Eventuali richieste di chiarimenti o interventi in relazione agli argomenti di cui al punto precedente devono pervenire, tramite gli uffici preposti, al Consiglio di Amministrazione, il quale potrà indire apposite riunioni al fine di consultare lavoratori e destinatari delle attività.

Art. 24 - Lavoro volontario

Ove previsto dalla legge e nei limiti della stessa, la Fondazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività di interesse generale della prestazione di attività di volontariato, secondo un regolamento interno approvato dal Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione dovrà assicurare i volontari che prestano attività di volontariato della Fondazione stessa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

TITOLO XI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 25 - Scioglimento

La Fondazione si scioglie, oltre ai casi previsti da legge, al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- per volontà del fondatore;
- per avvenuto conseguimento dello scopo statutario;
- per sopravvenuta impossibilità di realizzare lo scopo sociale;

Art. 26 - Liquidatore

In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza dei due terzi, nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 27 - Devoluzione del patrimonio

Esaurita la liquidazione, il patrimonio che residua è devoluto, tenuto conto delle indicazioni del Consiglio di Amministrazione, ad altri enti del terzo settore con finalità analoghe e comunque nel rispetto delle norme del Codice del Terzo Settore vigenti in materia di devoluzione.

Ove previsto per legge, l'efficacia della devoluzione è subordinata all'autorizzazione di eventuali organi competenti.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

TITOLO XII

RINVIO

Art. 28 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, la disciplina degli enti del terzo settore e/o delle imprese sociali ed in genere le norme di legge vigenti in materia."

Quindi tutti gli intervenuti, pienamente condividendo quanto esposto dal Presidente, come il medesimo accerta e dichiara, all'unanimità, come il medesimo Presidente accerta e dichiara,

deliberano

- di approvare articolo per articolo ed integralmente nel suo complesso il nuovo te-

sto di statuto nella formulazione proposta dal Presidente e sopra riportata, dando atto che trattasi di modifiche pienamente coerenti con il miglior realizzarsi dello scopo della Fondazione stessa; approvare e confermare che il fondo di dotazione ammonta a euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero);

- di dare mandato al Presidente per svolgere presso ogni ente e soggetto comunque coinvolto, ogni atto finalizzato e comunque connesso alla piena realizzazione di quanto qui deliberato con particolare riferimento all'iscrizione al RUNTS e con facoltà di apportare al testo di Statuto come sopra riportato e approvato tutte le variazioni e le aggiunte che ritenga opportune o che fossero comunque richieste.

Passando al secondo punto dell'Ordine del Giorno il Presidente nella qualità propone agli intervenuti di nominare quale organo di controllo il dottor FEDERICO ARTURO, il cui incarico scadrà alla scadenza del consiglio in carica e invita i presenti a deliberare al riguardo e di fissare il suo compenso il euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero) annui.

Quindi tutti gli intervenuti, pienamente condividendo quanto esposto dal Presidente, come il medesimo accerta e dichiara, all'unanimità come il medesimo Presidente accerta e dichiara,

deliberano

- di approvare quanto proposto dal Presidente e quindi nominare il dottor FEDERICO ARTURO, come sopra generalizzato quale organo di controllo della Fondazione e di fissare il suo compenso il euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero) annui.

Il Comparente Federico Arturo mi dichiara di accettare la carica a cui è stato nominato e il relativo compenso.

Il Comparente Lagomarsino Stefano, nella qualità, dichiara e da' atto, ai fini degli adempimenti conseguenti al presente atto che la Fondazione è titolare dei seguenti beni:

piena proprietà di immobile in Scandicci via dei Cadolingi n. 6 rappresentato al Catasto Fabbricati di detto Comune nel foglio 7, particella 1365 sub. 500, Via dei Cadolingi n. 6 piano 1, C/3, Classe 4, mq. 154, rendita euro 755,58;

- quota indivisa di un sesto della proprietà di area urbana in Scandicci rappresentato al Catasto Fabbricati di detto Comune nel foglio 7, part. 1302, Via dei Cadolingi n. 6 piano T, mq. 141, F/1;

e chiede la trascrizione del presente atto con esonero da responsabilità per il Competente Conservatore.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa la trattazione del presente punto all'Ordine del giorno alle ore diciotto e minuti venticinque.

Il Comparente espressamente dispensa me Notaio dalla lettura di quanto allegato e, ai fini del trattamento fiscale del presente atto dichiara che lo stesso è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 11.

La Parte dichiara di avere previamente ricevuto dal notaio rogante l'informativa prevista dall'art.13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR e art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, riconoscendo che il trattamento dei dati potrà avvenire anche per le finalità previste dalla normativa in materia di antiriciclaggio. Ai sensi e per gli effetti di quest'ultima normativa, ogni parte interessata dichiara di aver fornito quanto necessario alla identificazione con le modalità e nei termini stabiliti dalla disciplina vigente in materia e di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati.

Questo atto da me Notaio ricevuto per richiesta dei Comparenti è stato da me letto a essi Comparenti che lo hanno approvato e confermato.

Atto scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia salvo quanto scritto a penna di mia mano su trentotto pagine di dieci fogli, viene sottoscritto dai Compacrenti e da me Notaio alle ore diciotto e minuti trenta.

F.to: Stefano Lagomarsino

F.to: Arturo Federico

F.to: Serena Meucci Notaio (impronta del sigillo)

[illegible]